REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI NAPOLI

VENTITREESIMA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

DI XXXXXXXXx - Presidente

PXXXXXXXx - Relatore

LXXXXXx - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 15029/2019

depositato il 05/11/2019

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (...) IRPEF-ALTRO 2016

contro:

AG.ENT. - RISCOSSIONE - NAPOLI

VIA GREZAR, 14 00100 ROMA

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n. (...) IRPEF-ALTRO 2016

contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI

proposto dai ricorrenti:

D.A.

VIA XXXXXXXXX.

difeso da:

XXXXXXXXX

VIA XXXXXXXXX

difeso da:

XXXXXXXXX

VIA XXXXXXXXX

Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Il ricorrente D.A. si è costituito in giudizio il 5/11/19

Il resistente si è a sua volta costituito con controdeduzioni chiedendo integrarsi il contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, la quale ha dispiegato intervento

volontario nel procedimento

Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXIII sezione; il presidente di questa sezione ha fissato per la trattazione l'udienza odierna, nominando il relatore indicato in epigrafe; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti null'altro hanno depositato; all'udienza fissata per la trattazione il collegio si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il ricorrente impugna le cartelle di pagamento di cui in epigrafe di **cui assume di essere venuto a conoscenza attraverso un estratto di ruolo eccependo l'omessa notifica dell'atto impositivo e l'intervenuta prescrizione dei crediti tributari**

L'Agenzia delle Entrate Riscossione eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ed evidenzia l'intervenuta rituale notifica della cartella impugnata a mezzo di posta elettronica certificata; evidenzia inoltre l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione in quanto, a seguito del consolidamento della pretesa tributaria, troverebbe applicazione l'ordinario termine decennale

L'Agenzia delle Entrate controdeduce che la cartella per cui si procede scaturisce dall'atto di recuper di un credito di imposta indebitamente utilizzato in compensazione e debitamente notificato

Con una memoria integrativa il ricorrente deduce l'irritualità della notifica della cartella effettuata a mezzo mail, in quanto l'Agente della riscossione **avrebbe utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata non iscritto nell'elenco pubblico.**

Ritiene il Collegio che **il ricorso debba essere accolto.**

Preliminarmente, va ritenuta l'ammissibilità del ricorso in quanto costituisce pacifico principio di diritto quello secondo cui "il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura

costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione" (cfr. ex plurimis Cass. Civ. SS.UU.n. 19704/15)

La medesima sentenza ha comunque chiarito che la richiesta al concessionario di copia dell'estratto di ruolo non comporta una automatica e indiscriminata riapertura dei termini di impugnazione della cartella (e del relativo ruolo), ma comporta unicamente l'individuazione del momento da cui è possibile per il contribuente far valere l'inesistenza o l'invalidità della notifica dell'atto impositivo

In sostanza, affinché risulti impugnabile la cartella di pagamento conosciuta a mezzo estratto di ruolo occorre accertare l'invalidità o l'inesistenza della notifica della cartella stessa, quale atto presupposto; ove, invece, la cartella risulti ritualmente notificata, andrà dichiarata l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo (atteso che, come detto, la richiesta dell'estratto di ruolo non determina una riapertura dei termini di impugnazione)

Diversamente opinando, e quindi ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, comporterebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore in tutti in casi in cui egli fosse stato già a conoscenza della sua esistenza

Orbene, nel caso di specie l'Ufficio ha documentato che **la notifica della cartella è avvenuta attraverso un messaggio di posta elettronica certificata.**

Al riguardo, il ricorrente evidenzia che **l'Agente per la riscossione ha adoperato una casella di posta elettronica certificata diversa da quelle censite nel pubblico registro (l'indirizzo ufficiale presente in IPA è**

protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it mentre quello utilizzato è notific.acc.campaniaàpec.agenziariscossione.gov.it): non avendo l'Ufficio controdedotto alcunché a tale riguardo, la circostanza può ritenersi provata.

Orbene, al fine di valutare l'incidenza di questo dato sulla ritualità dell'iter notificatorio è opportuno soffermarsi brevemente sul quadro normativo vigente in materia.

Invero, la possibilità di eseguire per via telematica le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali è contemplata già dall'art. 3 bis L. n. 53 del 1994 laddove sancisce che "la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata **all'indirizzo risultante da pubblici elenchi,** nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi".

L'articolo 6-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale") prevede che "al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, **il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico**"; il successivo art. 6 ter, rubricato "Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi", stabilisce poi che "al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi **è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi"**, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati", disponendo al comma 3 che "le amministrazioni di cui al comma 1 e i

gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale"

Ancora, l'art. 5 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 sancisce poi che "Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, **sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata**"

In tema di notifica a mezzo PEC, l'art. 16-ter del D.L. n. 179 del 2012, convertito in L. n. 221 del 2012 recita testualmente: **"a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto", ovvero "IPA", "Reginde", "Inipec"**.

L'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973 infine, dispone che "La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le modalita' **di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INIPEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta**"

Dal richiamato quadro normativo emerge incontestabilmente che il legislatore abbia **ripetutamente** sancito la necessità che l'attività di notifica avvenga **mediante l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi: ciò, evidentemente, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto notificando.**

Tale esigenza procedurale è stata ribadita dalla Suprema Corte che, in materia di notifica di atti civili, con la recente ordinanza n. 17346/19 ha osservato che la notifica effettuata con modalità telematiche è da considerarsi viziata se il notificante utilizza un "indirizzo di posta elettronica certificata" non risultante da pubblichi elenchi a mente dell'art. 3-bis L. n. 53 del 1994.

Il principio, ad avviso del Collegio, può essere esteso al procedimento tributario e quindi va ritenuta l'illegittimità del debito erariale imputato al cittadino quando la casella PEC adoperata dall'Ente della Riscossione in sede di notifica

delle cartelle esattoriali è collegata ad un soggetto che non si conosce, e cioè da un indirizzo PEC diverso da quello contenuto nei pubblici registri.

In sostanza, dai documenti versati in atti dall'esattore è emerso il fatto storico inconfutabile che la cartella di pagamento è stata trasmessa da un indirizzo PEC differente da quello contenuto nel pubblico registro (IPA) per la notifica dei provvedimenti esattivi di natura tributaria: tale modalità notificatoria risulta in contrasto con la richiamata normativa, pertanto la contestata notifica deve ritenersi priva di effetti giuridici.

La novità della questione affrontata costituisce ragionevole motivo per compensare le spese

P.Q.M.

accoglie il ricorso. Spese compensate

Così deliberato in Napoli, il 12 febbraio 2020.